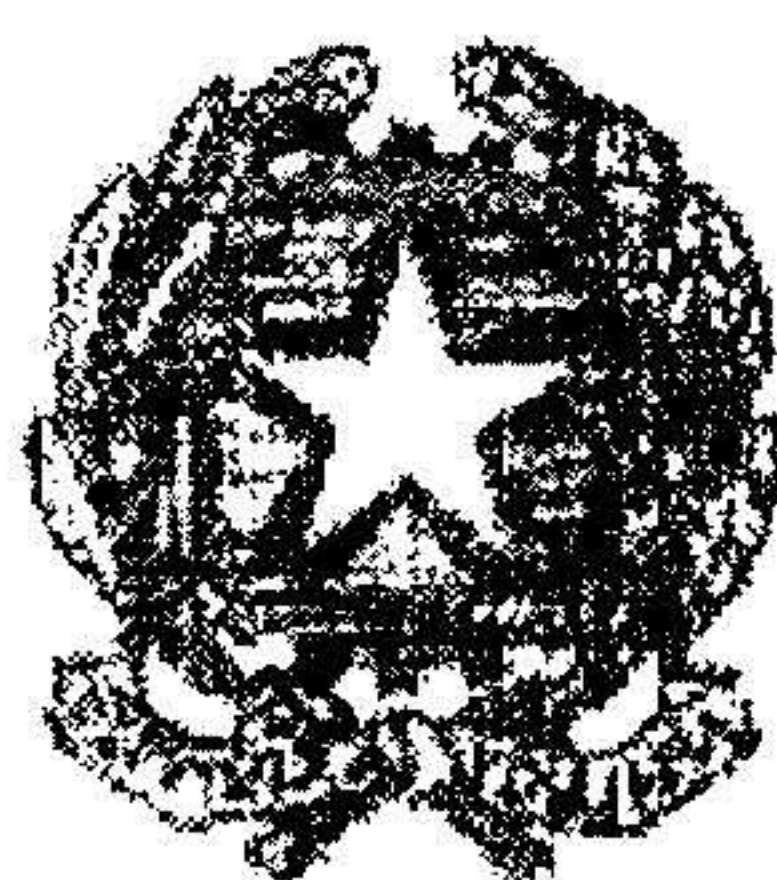


30786/11



ORDINE DEI GIURISTI ITALIANI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLO VITTORIA	- Primo Pres.te f.f. -	Consulente del p.m., incarico pretestuosamente assegnato, danno erariale, corte dei conti, regolamento giurisdizione
Dott. FERNANDO LUPI	- Presidente Sezione -	
Dott. MAURIZIO MASSERA	- Consigliere -	
Dott. RENATO RORDORF	- Consigliere -	
Dott. ALDO CECCHERINI	- Consigliere -	R.G.N. 21656/2010
Dott. ALFONSO AMATUCCI	- Rel. Consigliere -	Cron. 30786
Dott. SALVATORE DI PALMA	- Consigliere -	Rep.
Dott. GIOVANNI AMOROSO	- Consigliere -	Ud. 27/09/2011
Dott. STEFANO PETITTI	- Consigliere -	CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 21656-2010 proposto da:

PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE
CORTE CONTI PER IL PIEMONTE, in persona del
Procuratore pro-tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA ;

- **ricorrente** -

contro

elettivamente domiciliato in ROMA,

1

[Handwritten signature]

2011

727

, presso lo studio dell'avvocato
che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato per
delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

nonchè contro

- intimati -

per regolamento di giurisdizione in relazione al
giudizio pendente n. 18540/2010 della Sezione
giurisdizionale della CORTE dei CONTI per il Piemonte;
udito l'avvocato

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 27/09/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO
AMATUCCI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO, il quale
chiede che le Sezioni unite della Corte dichiarino la
giurisdizione della Sezione giurisdizionale della
Corte dei conti.

RITENUTO IN FATTO

1.- In esito ad indagini penali svolte dalla Procura della Repubblica di Milano, che avevano portato ad accertare l'avvenuta realizzazione, ad opera del Procuratore della Repubblica di Pinerolo dott.

, di una sistematica attività delittuosa consistita nel conferimento di incarichi per l'espletamento di inutili consulenze tecniche fiscali sulle società di capitale della zona in difetto di qualsiasi presupposto ed al solo scopo di percepire dai consulenti una frazione dei compensi professionali da lui stesso liquidati, si instaurarono procedimenti penali (oltre che nei confronti del e del dirigente della segreteria) anche nei confronti dei numerosi dottori commercialisti che avevano svolto gli incarichi collegiali di consulenza nella partecipe consapevolezza della inutilità cui s'è accennato, percependo negli anni tra il 2000 ed il 2005, complessivamente, circa sedici milioni di euro (e restituendone il 20% a persona che provvedeva poi a consegnare la metà dell'importo al).

I procedimenti si esaurirono o con l'applicazione concordata della pena o con condanna pronunciata a seguito di rito abbreviato per i reati di associazione a delinquere (commessi da alcuni), di corruzione e di truffa aggravata ai danni dello Stato. Vennero disposte confische per equivalente ex artt. 322 *ter* e 640 *quater* c.p.

2.- Su richiesta della Procura Regionale della Corte dei Conti per il Piemonte, il 9.3.2010 il Presidente di quella Sezione giurisdizionale dispose il sequestro conservativo di beni dei consulenti per gli importi che si assumevano da ciascuno dovuti. Il decreto di sequestro nei confronti dei professionisti fu revocato (anche) per ritenuta insussistenza di un rapporto di servizio fra gli stessi e la pubblica amministrazione, ma il sequestro fu confermato il 10.8.2010 dalla Sezione giurisdizionale della Corte di Conti (fino alla concorrenza di € 905.057,48 quanto ad) che, adita in sede di reclamo avverso l'ordinanza del Giudice designato, ritenne che quel tipo di rapporto fosse invece configurabile.

3.- Nel 2010 la Procura Regionale della Corte dei Conti ha agito innanzi alla menzionata Sezione giurisdizionale in revocatoria, limitatamente alle quote di (già consulente del p.m.), di due contratti di donazione di immobili da parte del medesimo e della moglie



..... in favore del figlio Matteo Ferrero per atti pubblici del 24.7.2006, chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia degli atti dispositivi nei confronti del Ministero della giustizia.

Eccepite il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti da parte di Alberto Ferrero, il Procuratore Regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo che sia affermata la giurisdizione della Corte dei Conti.

Resiste con controricorso , che ha depositato anche memoria illustrativa.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Il problema che si pone è se sussista o no un rapporto di servizio fra l'amministrazione statale della giustizia ed il consulente tecnico del pubblico ministero nel processo penale.

L'art. 359 cod. proc. pen. stabilisce, al primo comma, che "il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare ed avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera."; e, al secondo comma, che "il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine".

2.- Non si dubita che il consulente possa compiere egli stesso atti di indagine, alla presenza o per conto del pubblico ministero e che, al contrario di quanto accade per i consulenti dell'imputato o delle altre parti private, abbia il dovere della verità, benché non risponda del reato di falsa perizia o interpretazione di cui all'art. 373 cod. pen. Quel che assume determinante rilievo è che egli è abilitato a svolgere un'attività tipica del pubblico ministero, che quegli potrebbe compiere direttamente se avesse le specifiche competenze volta a volta necessarie; sicché, pur se nei limiti posti dalla disposizione che ne contempla la nomina, il consulente tecnico del pubblico ministero concorre oggettivamente all'esercizio della funzione giudiziaria nella fase delle indagini preliminari.

Correttamente il ricorrente Procuratore regionale della Corte dei conti rileva che la possibilità per il pubblico ministero di disattendere le



valutazioni è elemento del tutto neutro ai fini della connotazione pubblicistica del rapporto di cooperazione, sussistendo tale possibilità anche per il perito nominato dal giudice nel processo penale e per il consulente tecnico d'ufficio nel giudizio civile; e che l'avere questa Corte escluso che egli sia un ausiliario del pubblico ministero per affermarne l'estraneità all'ambito applicativo del divieto di testimoniare di cui all'art. 197, lettera d), cod. pen., non assume valenza ostativa alla qualificazione del rapporto di collaborazione come rapporto di servizio, essendosi in quelle occasioni fatto riferimento al concetto di ausiliario in senso tecnico, come a colui che appartiene al personale della segreteria o della cancelleria dell'ufficio giudiziario e non già ad un soggetto estraneo all'amministrazione giudiziaria che si trovi a svolgere, di fatto ed occasionalmente, determinate funzioni previste dalla legge. (così Cass. pen., n. 8377/2008, cui *adde*, *ex coeteris*, Cass. pen., n. 14734/2004).

E' stato infatti chiarito che lo svolgimento di attività che, "altrimenti", avrebbero dovuto essere compiute dalla stessa pubblica amministrazione basta a postulare l'esistenza di un rapporto di servizio che, per giurisprudenza ormai consolidata, ricorre ogni qual volta un soggetto venga investito del compito di porre in essere un'attività dell'amministrazione (senza che a tal fine rilevi la natura pubblica o privata del soggetto stesso e la fonte della sua investitura). E s'è anche proclamato che interpretazioni restrittive delle disposizioni che fissano l'ambito della giurisdizione del giudice contabile appaiono tanto meno giustificabili quanto più siano suscettibili di risolversi nella restrizione del numero degli obbligati a risarcire il danno in definitiva provocato all'intera comunità, addirittura per scopi criminosi (così Cass., sez. un., n. 23332/2009).

3.- Va in conclusione configurato un rapporto di servizio tra il consulente tecnico del pubblico ministero e l'amministrazione statale della giustizia, con la conseguente affermazione della giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 52 del r.d. n. 1214 del 1934 in ordine all'azione iniziata.

Non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese, stante la qualità di parte solo in senso formale del Procuratore regionale presso sezione giurisdizionale della Corte dei conti.



P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE, A SEZIONI UNITE,

dichiara la giurisdizione della Corte dei conti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, il giorno 27 settembre 2011.

Il presidente



Il Funzionario Giudiziario
Giovanni GIAMBATTISTA



Depositate in Cancelleria



oggi, **30 DIC. 2011**

Il Funzionario Giudiziario
Giovanni GIAMBATTISTA

